

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

Al ricorso iscritto al n. 9613/016 R.G. sez. III° bis, di codesto Ecc.mo T.A.R. proposto dalla Prof.ssa **Maniscalco Stefania** rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Deplano (Cod. Fisc. DPLGRL52C43G273D; Fax 091587922; indirizzo di posta elettronica certificata [avvgabrielladeplano@pec.it](mailto:avvgabrielladeplano@pec.it)), del foro di Palermo giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e pertanto da considerarsi rilasciata in calce allo stesso atto, ed, elettivamente domiciliata in Roma via dell'Elettronica n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia

**CONTRO**

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

**l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio** (individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, art. 2 comma 2 del decreto n. 106 del 23/02/016), relativamente alla CL. A009, discipline grafiche, pittoriche e scenografiche, a seguito dell'aggregazione delle seguenti Regioni: Marche, Sardegna, Toscana, e Lazio in persona del Dirigente Generale pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

**La Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami per**

l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009, indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

### **E NEI CONFRONTI**

**Mancarella Roberta Paola** residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE);

**Rocchi Silvia** residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI)

### **PER L'ANNULLAMENTO**

#### **PREVIA SOSPENSIONE**

Del provvedimento di esclusione prot. N. 27427 dalle prove orali del concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016 per la classe di concorso A009( Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche), comunicato all'odierna ricorrente con MAIL il 19/08/016; dell'avviso prot.n.27424 di annullamento del calendario delle prove orali già fissate per 31/08/016, reso noto in data 19/08/016, a mezzo pubblicazione on-line sul sito del MIUR; nonché dell'avviso di convocazione prot. N. 27803 del 23/08/016 per le prove orali classe di concorso A009 pubblicato sul sito del MIUR il 24/08/016, nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa; nonché di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi i giudizi espressi su tutti gli elaborati nonché su quello della ricorrente; nonché ancora dell'art. 8 comma IV° del Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/016 nella parte in cui dispone la decurtazione di  $\frac{3}{4}$

### **IN FATTO**

Con Decreto prot. n. 106 del 23/02/016, è stato indetto un concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola, in particolare, per quel che in questa sede interessa, per la classe di concorso A009, Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del predetto bando, stante l'esiguità dei posti messi a concorso per la classe di concorso A009, rispettivamente n. 10 per la Toscana, n.3 per la Sardegna, n. 4 per le Marche, e n. 5 per il Lazio, è stata disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali, individuando nell'USR del Lazio, il responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Pertanto, la ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti, entro i termini, ha presentato, all'USR della Toscana, la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la CL A009 discipline grafiche, pittoriche e scenografiche.

Con Decreto Ministeriale n. 95 del 23/02/016 sono state regolamentate le prove d'esame ed i programmi; con avviso pubblicato on-line sono state comunicate le sedi d'esame e, per la classe di concorso A009, è stata individuata la sede di Roma con svolgimento della prova scritta "discipline grafiche, pittoriche e scenografiche" il 19/05/016.

Con Decreto n. 108 del 27/04/016 sono stati nominati i Comitati di vigilanza; con DDG n. 120 del 12/05/016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; con successivo DDG n. 163 del 14/06/016, a prove scritte espletate, i membri della Commissione

relativa alla classe di concorso A009, ad eccezione del Presidente, sono stati quasi tutti interamente sostituiti.

Con avviso del 23/06/016 è stata fissata per il giorno 14/07/016 la prova pratica, cui ha partecipato la ricorrente, avendo già sostenuto la prova scritta computerizzata di discipline grafiche, pittoriche e scenografiche; avendo superato anche quest'ultima prova, con nota del 27/07/016, inviata a mezzo posta certificata, e, contestualmente a mezzo semplice posta elettronica, è stato comunicato alla ricorrente che aveva conseguito, nelle prove sostenute, la votazione complessiva di punti 31.33 di cui punti 23.33 nella prova scritta e punti 8 nella prova pratica e che quindi doveva presentarsi il 30/08/016 per l'estrazione della traccia della prova orale ed il 31/08 per sostenere la prova orale.

Inaspettatamente, in data 19/08/016, prot. N. 27427, con una semplice mail, e non con posta certificata, è stato comunicato alla ricorrente che, per mero errore materiale, doveva intendersi annullato l'avviso di convocazione per la prova orale, in quanto, da verifiche effettuate nella piattaforma del sistema informatico, sarebbero emersi alcuni abbinamenti errati tra codice numerico e titolare della prova; contestualmente con avviso prot. N. 27424 di pari data, pubblicato sul sito, è stato comunicato l'annullamento del calendario delle prove orali e con avviso prot. N. 27803 del 23/08/016 è stato pubblicato sul sito del MIUR il nuovo calendario delle prove orali che avrebbero avuto luogo il 14 e 15 settembre.

Con il ricorso iscritto al n. 9613/016 di codesto Ecc.mo T.A.R., la ricorrente ha impugnato gli atti sopra indicati chiedendo la misura cautelare dell'ammissione con riserva alla prova orale e contestualmente ha proposto istanza di accesso agli atti depositata unitamente al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 6/10/016, codesto ecc.mo Collegio ritenendo necessario acquisire documentati chiarimenti in ordine alla fattispecie, adottava l'Ordinanza n. 10156/016 con la quale invitava l'Amministrazione a provvedere entro 30 giorni all'invio dei chiesti documenti e rinviava la causa alla Camera di Consiglio del 17/11/016.

Nelle more, poiché dalla notifica dell'istanza di accesso agli atti erano già decorsi i termini di legge, la ricorrente notificava e depositava presso codesto ecc.mo T.A.R. istanza ex art. 116 c.p.a. in pendenza di giudizio e notificava altresì in data 13/10/016 l'Ordinanza n. 10156/016 all'Amministrazione.

In data 14/11/016 l'Amministrazione depositava soltanto la nota prot. N. 6440 del 7/11/016, con la quale faceva presente che da un controllo effettuato, a seguito di un accesso agli atti, era stato evidenziato un errore nella piattaforma informatica, in quanto l'ancoraggio del codice alla prova risultava non corretto e quindi era stato attribuito alla ricorrente un elaborato non suo; si era quindi provveduto a correggere l'errore riaprendo la piattaforma, codice e prova riscrivendo l'elenco degli ammessi.

Alla Camera di Consiglio del 17/11/016, ancora una volta la causa è stata rinviata alla Camera di Consiglio del 5/12/016; in data 2/12/016, l'Amministrazione ha depositato la prova scritta della ricorrente dalla quale risulta la valutazione totale di 19.80 con l'applicazione del  $\frac{3}{4}$  previsto dal D.M. n. 95/016 ed un giudizio sintetico in tali termini espresso: "*la comprensione dei testi è risultata discreta.*"; la griglia di valutazione della prova pratica da cui si evince che la ricorrente ha conseguito punti 8/10; la griglia (A) di valutazione dei quesiti a risposta aperta da cui si evince che la valutazione è pari a 21.50 ma il terzo quesito, con riferimento alla correttezza linguistica, era stato valutato 1.5 e poi è stato corretto in 0.5 ma non risulta esservi alcuna sigla da parte del Presidente della Commissione e/o da uno dei commissari; infine la griglia dei quesiti a risposta chiusa, da cui si evince che la valutazione è stata pari ad 4.90.

Da un rapido conteggio risulta quindi che il punteggio reale conseguito dalla ricorrente nella prova scritta è 26.40 (senza la decurtazione del  $\frac{3}{4}$  previsto dal D.M. n. 95 del 2016) che sommato al punteggio della prova pratica è 34.40 valutazione ben superiore al minimo previsto di punti 28; viceversa, applicando la riduzione del  $\frac{3}{4}$  previsto dal D.M. la ricorrente ha una valutazione di 27.80.

Non sono stati depositati altri documenti nonostante la ricorrente avesse chiesto con l'istanza di accesso di avere copia dei verbali della commissione e degli elaborati degli altri candidati con relative

valutazioni; ad oggi non risulta ancora pubblicata la graduatoria definitiva.

Poiché i provvedimenti impugnati con ricorso iscritto al n. R.G. 9613/016 di codesto ecc.mo T.A.R. nonché il D.M. n. 95 del 23/02/016, alla luce della documentazione prodotta, sono affetti da ulteriore illegittimità si propongono motivi aggiunti fondati sui seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**Violazione dei principi generali in tema di anonimato; violazione dell'art. 97 Costituzione; Eccesso di potere sotto il profilo della violazione della circolare ministeriale prot. n.14097 del 18/05/016**

E' principio generale che nelle procedure concorsuali deve essere rispettato il principio dell'anonimato che altro non è che l'applicazione del principio costituzionale di uguaglianza tra i candidati e di buona amministrazione; ne consegue dunque che l'Amministrazione è tenuta ad operare secondo regole idonee al garantire l'imparzialità, il corretto svolgimento della procedura concorsuale e di conseguenza la par condicio dei candidati.

A tale scopo, il Ministero, con circolare n. 14097 del 18/05/016, ha dato delle precise e specifiche direttive, e, come già accennato in sede di ricorso, ha in particolare fatto presente che, al termine della valutazione delle prove scritte, le commissioni devono verbalizzare l'avvenuta conclusione della valutazione delle prove e le operazioni connesse al successivo scioglimento dell'anonimato; dichiarata conclusa l'attività di correzione "sarà resa immodificabile

l'attribuzione dei voti di tutte le prove della propria Commissione o Sottocommissione"

Nella fattispecie, sono stati travisati i principi sopra enunciati, leggesi infatti nella relazione prot. N. 6440 del 7/11/016, *" il controllo effettuato, a seguito di un accesso agli atti, aveva evidenziato un errore della piattaforma informatica, dove l'ancoraggio del codice alla prova risultava non corretto"*

Dunque a seguito di un'istanza di accesso agli atti la Commissione che aveva già verbalizzato la conclusione delle valutazioni delle prove scritte, inserite nella piattaforma, che aveva già dichiarato alla data del 17/08/016 che gli elaborati erano 53; che 53 erano stati corretti; che 14 candidati erano stati ammessi alla prova orale, ha riaperto la piattaforma, pur non potendolo fare, ha rivisitato le prove e, ammessi alle prove orali non più 14 candidati ma 16.

Non si è trattato quindi di errato ancoraggio del codice alla prova, ma di rivisitazione di tutti gli elaborati; attività che la Commissione non avrebbe dovuto e potuto effettuare, considerato che aveva ufficialmente dichiarato che l'ammissione alla prova orale era limitata a 14 candidati; è dunque evidente che c'è stato il ripescaggio di altri due candidati che nulla hanno a che fare con l'errato ancoraggio del codice alla prova.

E' evidente che ciò è in contraddizione con quanto riportato dalla circolare, e, sommessamente, ci si chiede il motivo per cui, l'istanza di accesso, che ha determinato la presente situazione, sia stata evidentemente subito soddisfatta, mentre l'istanza di accesso



inviata dalla ricorrente sia stata soltanto in parte evasa dopo ben circa tre mesi; non sono stati depositati i verbali, gli elaborati degli altri candidati .

**Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi generali in tema di correzione di valutazioni:**

E' principio generale, improntato alla correttezza e trasparenza dell'operato di una commissione che laddove si ritenga, sia pure per mero errore materiale, di avere trascritto un voto non corrispondente a quello che in realtà si riteneva di dover attribuire, la correzione che viene operata deve essere siglata e/o comunque firmata per dare contezza che non vi è stata manomissione.

Nella fattispecie, come si è accennato nella premessa, nella griglia di valutazione relativa ai quesiti a risposta aperta, il voto attribuito al terzo quesito è vistosamente corretto da 1,5 a 0,5; accanto alla correzione non è stata apposta alcuna sigla da parte della commissione; vero è che la commissione ha firmato la griglia nella sua interezza, ma, essendo in presenza di una procedura concorsuale e di atti che hanno valore ufficiale, la correzione andava siglata dal componente la commissione che aveva operato la rettifica.

**eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con precedente manifestazione; Violazione dell'art. 97 Cost.**

Come già si è detto, l'Amministrazione ha depositato la prova scritta della ricorrente con in calce il voto alfanumerico e giudizio sintetico.

Preliminarmente deve rilevarsi che, come già si è detto, la sola valutazione dell'elaborato è stato di punti 26.40 che, con l'applicazione del  $\frac{3}{4}$  previsto dal D.M. n. 85/016, si sono ridotti a punti 19.80; il giudizio sintetico espresso dalla Commissione è stato del seguente tenore: *"la comprensione dei testi è risultata discreta"*

E' notorio che il termine discreto, sia letteralmente sia nel giudizio qualitativo indica una valutazione più che positiva; in particolare nell'uso scolastico, valutazione e giudizio corrisponde al voto del 7 nella scala da 1 a 10(Enciclopedia Treccani).

Il punteggio numerico come d'altra parte il giudizio sintetico altro non è che l'estrinsecazione del giudizio complessivo attribuito, nell'ambito di una procedura concorsuale, alle prove espletate dal candidato e non c'è dubbio che il giudizio sintetico, nella fattispecie rispecchia la valutazione reale e veritiera del prove sostenute.

E' indubbio che l'esigenza del buon andamento dell'azione amministrativa risponda anche all'esigenza del privato, nella fattispecie del candidato, ad avere certezza delle valutazioni della Commissione.

Infatti, l'art. 97 Cost. prevede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; nella fattispecie è stato violato tale principio fondamentale in quanto la contraddittorietà tra punteggio numerico e giudizio sintetico ha posto la ricorrente in una situazione di confusione ed incertezza giuridica che il nostro ordinamento non contempla.

A fronte di una valutazione numerica, espressione di un valore relativo che si manifesta in termini matematici, come tale inidonea a dar conto della competenza e preparazione e di un giudizio sintetico, deve ritenersi prevalente ed efficace il giudizio sintetico che è la sintesi delle motivazioni sottese alle valutazioni complessive effettuate dalla commissione sull'intero elaborato, ed è l'unico idoneo ad esprimere compiutamente un veritiero giudizio sul candidato.

Fermo restando quanto argomentato si ritiene ancora di dover eccepire

**Violazione dei principi generali in tema di valutazione delle prove:**

**Violazione per falsa applicazione dell'art. 400 D.Lgs. n. 297/94**

L' art. 400 comma 9 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/94 prevede che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte ,grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; dispone ancora il comma 11 che la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente.

Con Decreto Ministeriale n.95 del 23/02/016 sono state disciplinate le prove d'esame ed i programmi dei concorso indetti con D.D.G. del 23/02/016.

In particolare, con riferimento alla valutazione delle prove scritte, l'art. 8, conformemente alla disposizione legislativa, prevede che la commissione disponga di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, quaranta per le prove orali e venti per i titoli; al III° comma chiarisce che per i candidati che non sostengono la prova pratica

anche a carattere laboratoriale di cui all'art.6, la commissione assegna a ciascuna prova di cui all'art. 5 (prova scritto-grafica) 40 punti ed il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna prova; invece dispone il successivo IV° comma, per i candidati che sostengono sia le prove di cui all'art. 5 sia la prova di cui all'art. 6, la commissione assegna un punteggio massimo di punti 30 alle prove di cui all'art. 5, i punteggi sono moltiplicati per tre quarti al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla singola prova.

Nell'ipotesi in cui le prove di cui all'art. 5 siano più d'una, ai sensi dell'art. 400 comma 11 la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scrittografica successiva, nonché della prova pratica di cui all'art. 6, cui sono attribuiti un massimo di punti 10; le prove si intendono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti.

Ma L'art. 400 al comma 9, come già si è accennato, specifica che le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche ne consegue quindi un'attribuzione unitaria del punteggio nei limiti previsti.

La valutazione della prova pratica, dunque non può essere valutata a sé stante ma deve rientrare nella complessiva valutazione delle prove scritte per l'ammissione alla prova orale.

Quindi, ai sensi dell'art. 400, come ribadito dalla giurisprudenza (Cons. Stato sez. VI 28/05/015 n. 2677), le prove scritte e pratiche vanno valutate cumulativamente con punteggio unitario che nella fattispecie è espresso in trentesimi.

Se la valutazione deve essere unitaria, prove scritte e prove pratiche, e ciò è chiaramente affermato dal Legislatore con il Decreto Legislativo, non può un regolamento disporre criteri diversi e contraddittori; infatti con il predetto decreto n. 95/016, con riferimento alla valutazione della prova scritta, al fine di pervenire alla media aritmetica, è stato attuato un meccanismo perverso della riduzione dei  $\frac{3}{4}$  della votazione attribuita alla prova scritta, cui successivamente viene sommata la votazione della prova pratica.

Ma tale riduzione, peraltro contemplata dall'art. 8 soltanto per i candidati chiamati a sostenere le prove dell'art. 5 e dell'art. 6) non è un criterio contemplato dall'art. 400 D.Lgs n. 297/94, che si limita a stabilire che la commissione ha a disposizione quaranta punti per le prove scritte; che le prove scritte e grafiche e pratiche vanno valutate congiuntamente; che l'attribuzione ad una prova di un punteggio riportato a decimi sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva, tengasi presente che la ricorrente è stata ammessa a alla prova pratica.

Ne discende, dunque, che i quaranta punti a disposizione della commissione per le prove scritte e pratiche, inevitabilmente, devono essere suddivise in trenta per le prove scritte e dieci per la prova pratica al fine di rientrare nei quaranta punti; ma così come per i

candidati che sostengono soltanto le prove scritte e non la prova pratica è prevista la semplice media aritmetica, senza alcuna decurtazione dei  $\frac{3}{4}$ , altrettanto deve operarsi anche per i candidati che sostengono sia le prove scritte sia la prova pratica, al fine di evitare una disparità di trattamento tra i candidati, tenuto conto peraltro che le prove scritte e grafiche e pratiche vanno valutate congiuntamente.

Il meccanismo posto in essere con il D.M. n. 95 del 2016, inevitabilmente falsa il risultato conseguito dal candidato, in quanto la decurtazione dei  $\frac{3}{4}$  non va che ad incidere sulla meritocrazia, prova ne sia che alla ricorrente con la decurtazione è stato attribuito il punteggio di 19,80 e nel giudizio sintetico una valutazione di discreto che equivale a 7; mentre, senza la decurtazione prevista dal D.M. n. 95, la valutazione reale è 26.40 che in trentesimi equivale ad una valutazione molto alta e quindi ben si concilia con il giudizio sintetico di discreto, cui vanno aggiunti punti 8 della prova pratica per un totale di punti 34.40.

Da ciò può rilevarsi l'eclatante discrasia tra valutazione finale e giudizio sintetico.

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Come già rilevato in sede di ricorso la non ammissione alle prove orali è senza dubbio lesivo della posizione giuridica della ricorrente che, a tutt'oggi, continua a studiare in vista di una eventuale ammissione con riserva alle prove orali.

Ancora la graduatoria definitiva non è stata pubblicata, ciò quindi lascia presumere che la Commissione sia ancora in carica.

La non ammissione, alle prove orali vanificherebbe inevitabilmente tutti i sacrifici e gli sforzi fino ad oggi compiuti

**P.Q.M.**

Si chiede, voglia L'E.V. ai sensi dell'art. 55 C.P.A. voler disporre la sospensione del provvedimento di non ammissione alle prove orali di cui alla MAIL del 19/08/016, sotto forma di ammissione con riserva alle predette prove, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del proprio difensore e rappresentante

Si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ricorso nonché con i motivi aggiunti;

Trattasi di controversia relativa a procedura concorsuale il cui contributo unificato è in misura fissa pari ad € 337,00.

Palermo-Roma 10/01/2017

Avv. Gabriella Deplano

**PROCURA SPECIALE**

**Rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce e pertanto, da considerarsi rilasciata in calce allo stesso ricorso (procura spillata art. 83 co. 3 c.p.c.)**

Io sottoscritta **Maniscalco Stefania** nata a Sciacca (AG) il 10/08/87 (cod. Fisc. MNSSFN87M50I533M), residente in Sanbuca di Sicilia (AG) in via D. Ferrara n. 16, per i presenti motivi aggiunti al ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio iscritto al R.G. n. 9613/016, nomino e costituisco mio procuratore speciale l'Avv. Gabriella Deplano del Foro di Palermo (cod. fisc. (DPLGRL52C43G273D – Fax 0910916112606 – PEC [avvgabrielladeplano@pec.it](mailto:avvgabrielladeplano@pec.it)), ed eleggo domicilio in Roma via Dell'Elettronica n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Piero Siviglia

Per le finalità all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso informato al trattamento dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/003

Palermo- Roma

(Stefania Maniscalco)

Vera la superiore firma

Avv. Gabriella Deplano



## RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE

*Ex art. 1 legge 21 Gennaio 1994, n. 53*

Io sottoscritto Avv. Gabriella Deplano, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo del 14 Ottobre 2010 ex L. 21.01.94 n. 53, in nome e per conto della Sig.ra **Maniscalco Stefania**, come da procura in atto separato ma materialmente congiunto ex art. 3 c.p.c ai su estesimotivi aggiunti al ricorso iscritto al R.G. n. 9615/016 sez. III° bis di codesto ecc. moT.A.R. Lazio sede di Roma, contro **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore; **L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Dirigente Generale pro-tempore; **la Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami** per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009,indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore, tutti domiciliati per legge in Roma via Dei Portoghesi n. n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti della sig.ra **Mancarella Roberta Paola** residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE); **Rocchi Silvia** residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI), per l'annullamento Del provvedimento di esclusione prot. N. 27427 dalle prove orali del concorso per titoli ed esami indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016 per la classe di concorso A009( Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche); dell'avviso prot.n.27424 di annullamento del calendario delle prove orali già fissate, reso noto in data 19/08/016, dell'avviso di convocazione

prot. N. 27803 del 23/08/016 per le prove orali classe di concorso A009 nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa; nonché di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice, ivi compresi i giudizi espressi sugli elaborati della ricorrente; nonché per la dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni nei confronti della ricorrente e per la condanna dell'USR in persona del Dirigente Generale pro-tempore; nonché della Commissione Giudicatrice CL A09, al risarcimento dei danni subiti e subendi, a seguito dell'illegittimo comportamento, ho notificato per ogni effetto di legge facendone consegna di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R spedita dall'Ufficio Postale di Palermo n. 33 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) Previa iscrizione al n. 279 del Registro Cronologico al :

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R n. 76759873996-7

Avv. Gabriella Deplano

2) Previa iscrizione al n. 280 del Registro Cronologico al :

**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio** in persona del Dirigente Generale pro-tempore domiciliato per legge in Roma Via Dei

Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R. n. 76759874000-3

Avv. Gabriella Deplano

3) Previa iscrizione al n. 281 del Registro Cronologico al :

**Commissione Giudicatrice del concorso per titoli ed esami** per l'accesso al ruolo del personale docente classe di concorso A009,indetto con Decreto Dirigenziale n. 106 del 23/02/016, in persona del Presidente pro-tempore,domiciliato per legge in Roma Via Dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato con raccomandata A/R n. 76759874001-4

Avv. Gabriella Deplano

4) Previa iscrizione al n. 282 del Registro Cronologico al :

**Sig.ra Mancarella Roberta Paola** residente in via Conti di Castro n. 71 Monteneroni di Lecce (LE)con raccomandata A/R n. 76759873998-9

Avv. Gabriella Deplano

5)Previa iscrizione al n. 283 del Registro Cronologico al :

**Sig.ra Rocchi Silvia** residente in via Panicale Basso n. 12 Buti (PI) con raccomandata A/R n. 76759873999-0

Avv. Gabriella Deplano